

Il sindacato non firmatario del Contratto ora passa alle intimidazioni delle scuole

Un sindacato bandito (dalle trattative integrative, dal confronto e dall'informativa) per determinazione del CCNL, del Ministero, dell'ARAN e della Magistratura fa circolare una nota che giunge alle scuole che vengono minacciate di azioni legali se non consentono a quel sindacato la partecipazione alle relazioni sindacali **12/09/2024**

In questi giorni in prossimità dell'apertura della **contrattazione integrativa di scuola** l'unico sindacato che non ha firmato il CCNL 2019-2021 fa circolare una nota del suo ufficio legale al fine di intimare alle scuole di consentire la sua **partecipazione all'informativa e al confronto sindacale**, minacciando in caso contrario azioni giudiziarie "con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi". A supporto di ciò si cita **un'ordinanza del tribunale di Roma dell'aprile del 2024** che è stata **superata da un'altra ordinanza del giugno 2024** che esclude questa organizzazione dalle relazioni sindacali attuative del CCNL fino a pronunciamento del giudice previsto per dicembre 2024. Già questo sindacato ha tentato di partecipare al confronto presso il Ministero ma, sulla base della suddetta seconda ordinanza, è stato allontanato dai funzionari ministeriali.

Ora tale **comportamento** si cerca di replicare in tutti gli uffici regionali e nelle scuole. Evidentemente si accettano le pronunce favorevoli ma si respingono quelle sfavorevoli. Una giustizia à la carte.

L'ARAN, dal canto suo, ha già **chiarito**, sia **rispondendo ad un quesito di una scuola** ⁽¹⁾, sia con **una recente nota** ⁽²⁾: chi non ha firmato il CCNL non ha diritto di partecipare, a nessun livello (nazionale, regionale, di scuola) né alle trattative integrative, né al confronto, né all'informativa.

Le scuole sono luogo di legalità ed è raccapricciante che un sindacato disconosca leggi e sentenze. I Dirigenti Scolastici e le scuole sanno cosa fare e non si lasceranno intimidire da chi è bandito (dalle trattative integrative, dal confronto, dall'informativa).

La FLC CGIL sarà a fianco dei Dirigenti Scolastici e delle RSU che respingeranno pressioni e intimidazioni nel rispetto della legalità contrattuale e dei principi democratici che prescrivono l'accettazione dei provvedimenti emanati dal potere terzo dell'ordinamento giudiziario.

(2) ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Direzione Contrattazione 1 - U.O. Relazioni Sindacali

Risposta a nota prot. 4937 del 26/7/2024 (prot. Entrata Aran n. 5991 del 25/7/2024)

Oggetto: Ammissione della UIL Scuola Rua al confronto e all'informazione

Con la richiamata nota, codesta Istituzione Scolastica ha chiesto di conoscere se, alla luce dell'ordinanza del Tribunale di Roma – sez. lavoro - n. 51020/2024 del 29 aprile 2024, la UIL Scuola Rua abbia diritto al confronto e all'informazione.

Nel merito si rappresenta che la citata ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Roma in sede cautelare, è stata oggetto di reclamo da parte di MIM, Aran e sindacati. Detto reclamo è stato accolto e il Tribunale, in sede collegiale, ha conseguentemente revocato, con ordinanza n. 70373 del 20 giugno 2024, la pronuncia cautelare del 29 aprile 2024.

La **Federazione Uil Scuola Rua**, pertanto, allo stato, **non ha titolo a partecipare alle relazioni sindacali (informazione, confronto, contrattazione integrativa)** a livello di istituzione scolastica in quanto non firmataria del CCNL 18 gennaio 2024.

Il dirigente

Firmata digitalmente

(1) **RISPOSTA ARAN AL QUESITO DI UNA SCUOLA**

CQRS189

A seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca - periodo contrattuale 2019-2021 - avvenuta il 18 gennaio 2024 quali sono i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa?

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, definisce nelle varie sezioni di competenza i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali che, oltre alla RSU – che si configura come soggetto negoziale necessario nei livelli ove la stessa è prevista - sono le organizzazioni che hanno sottoscritto il “presente contratto”, ovvero il CCNL 18 gennaio 2024, tra le quali non è ricompresa la Federazione Uil Scuola Rua.

In dettaglio, si riporta la disciplina delle diverse sezioni del CCNL 18/01/2024 che disciplinano i soggetti titolari della contrattazione integrativa nonché degli altri livelli di relazioni sindacali:

Sezione Scuola (art. 30, comma 2)

2. La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

- a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;
- b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell’ambito dell’ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
- c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale

Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie (art. 81, comma 1)

1. La contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU.

Sezione Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (art. 123, comma 1 e 3)

1. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa per gli Enti di ricerca si svolge:

- a) a livello nazionale, tra la delegazione di parte pubblica dell’ente, composta dal Presidente o da un suo delegato, che la presiede, e dal direttore generale o un suo delegato e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL (“contrattazione integrativa nazionale”);
- b) a livello di uffici individuati come autonome sedi di elezione di RSU, tra il dirigente dell’ufficio o un suo delegato, per la parte datoriale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, per la parte sindacale (“contrattazione integrativa di sede locale”).

3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge presso un unico livello e sede (“contrattazione integrativa di sede unica”), tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.

Sezione Afam (art. 149, comma 1)

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolge:

- a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
- b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale.